

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 50

14 luglio 2015

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PETTAZZONI, RAINIERI, DELMONTE, BARGI, POMPIGNOLI, MARCHETTI Daniele, RANCAN, LIVERANI, FABBRI

NORME PER L'EROGAZIONE GRATUITA DI PRODOTTI DIETOTERAPICI PER CELIACI

Oggetto assembleare n. 908

## Relazione

La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta dal Ministero della Salute come malattia sociale. Stando ai dati del Ministero della Salute del 2013, in Italia si contano circa 185000 celiaci, 14000 nella sola Emilia-Romagna, pari al 0,29% della popolazione.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", *al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine.*

Il Ministero della Salute con Decreto 4 maggio 2006 ha definito i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine che variano in base all'età e al sesso.

Fascia d'età	Tetto mensile Maschi	Tetto mensile Femmine
6 mesi - 1 anno	45,00	45,00
fino a 3 anni e 6 mesi	62,00	62,00
fino a 10 anni	94,00	94,00
età adulta	140,00	99,00

L'attuale sistema di consegna dei buoni è affidato alle singole Aziende sanitarie locali e avviene principalmente, attraverso spedizione raccomandata agli interessati in unica soluzione, trimestrale o quadrimestrale o mediante il ritiro dei buoni da parte dell'interessato presso le AUSL di riferimento. Il singolo buono erogato ha il valore di un quarto del contributo mensile riconosciuto e non è spendibile in modo frazionato, i beneficiari sono quindi portati, pena la perdita del credito residuo, ad acquistare prodotti dietoterapeutici senza glutine per importi che si avvicinano, il più possibile a quelli riconosciuti dal singolo buono o dai suoi multipli. Tenendo in considerazione le risorse umane impiegate, il timbro e firma di un funzionario per ogni buono erogato, i costi di stampa dei moduli e l'imbustamento degli stessi, l'affrancatura e la gestione delle ricevute di consegna, l'Associazione italiana Celiachia ha stimato che l'attuale costo annuo per la gestione e il recapito dei buoni ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme ammonti a circa 200.000 €.

Ritenuto che l'attuale sistema di consegna dei buoni risulta dispendioso e farraginoso, con il presente progetto di legge

si intende dematerializzare i buoni di prelievo utilizzando come strumento univoco, la tessera sanitaria, ottimizzare le risorse impiegate, destinando i conseguenti risparmi alla parificazione dei buoni per ambo i sessi. La proposta di legge trova parziale ispirazione dalle esperienze maturate in altre regioni italiane.

#### **Articolato**

L'**articolo 1** definisce le finalità della Legge: l'erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, formazione e aggiornamento dei ristoratori e degli albergatori, formazione e aggiornamento professionale dei medici di base ai sensi dell'art 3 L.123/05

Con l'**articolo 2** si definiscono le modalità di erogazione dei prodotti dietoterapeutici attraverso un contributo economico pari agli importi definiti dalla normativa nazionale, aggiornabili ai sensi del comma 2, per categorie specifiche di lavoratori o per soggetti con particolari condizioni fisiche e sanitarie. Il comma 3 precisa che il contributo economico è erogato attraverso

buoni spesa, i commi 4 e 5 disciplinano la natura immateriale dei buoni, gli ambiti territoriali dove sono utilizzabili nonché la possibilità di accedere all'anagrafe sanitaria e al progetto SOLE per ragioni operative.

L'**articolo 3** definisce quali sono i soggetti beneficiari del contributo.

L'**articolo 4** definisce quali sono i prodotti privi di glutine acquistabili attraverso i buoni.

L'**articolo 5** concede 90 giorni alla Giunta regionale per definire le modalità operative relative all'erogazione del contributo, all'informazione per albergatori e ristoratori e alla formazione per i medici di base.

L'**articolo 6** definisce chi sono i rivenditori autorizzati.

Con l'**articolo 7** viene istituito il Tavolo regionale Celiachia con funzioni referenti e proponenti circa l'operato della Giunta nell'applicazione della Legge.

Infine, l'**articolo 8** contiene la norma finanziaria.

**PROGETTO DI LEGGE****Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con le aziende sanitarie e ospedaliere, disciplina l'erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme.
2. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, provvede ad inserire moduli informativi sulla celiachia.
3. La Regione Emilia-Romagna, al fine di facilitare la diagnosi e la cura della malattia celiaca, in coordinamento con le aziende sanitarie e ospedaliere, promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei medici di base.

**Art. 2***Erogazione del contributo*

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 1, la Regione riconosce, ai cittadini emiliano-romagnoli affetti da celiachia o dermatite erpetiforme, un contributo economico pari agli importi definiti dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 luglio 2005, n. 123.
2. La Giunta Regionale, facendo ricorso a fondi propri, è autorizzata ad aggiornare gli importi di cui all'articolo 4 L.123/05 per categorie specifiche di lavoratori o per soggetti con particolari condizioni fisiche e sanitarie.
3. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato attraverso buoni per l'acquisto di prodotti dietoterapeutici per un valore equivalente agli importi di cui i commi 1 e 2.
4. I buoni di cui al comma 3 sono erogati attraverso modalità telematiche e automatiche e sono spendibili su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con altre regioni utili a consentire la fruizione dei buoni anche all'interno dei rispettivi territori regionali.
5. Per le funzioni di cui al comma 4, la Regione e le aziende sanitarie si avvalgono dell'anagrafe sanitaria..
6. I contributi di cui all'articolo 2 sono spendibili attraverso la tessera Sanitaria dotata di banda magnetica e/o microchip.

**Art. 3***Soggetti beneficiari*

1. Beneficiano del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, i soggetti la cui celiachia o dermatite erpetiforme sono certificate dal Sistema Sanitario Regionale.

**Art. 4***Prodotti dietoterapeutici acquistabili*

1. I prodotti dietoterapeutici acquistabili attraverso i buoni di cui all'articolo 2, comma 3, sono quelli inseriti nel registro nazionale

degli alimenti di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare".

**Art. 5***Modalità operative*

1. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente Legge, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie e ospedaliere, definisce:
  - le modalità con le quali i rivenditori possono dichiarare la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti dietoterapeutici di cui all'articolo 4.
  - le modalità tecniche attraverso le quali sono accreditati e fruibili i buoni di cui all'articolo 2 comma 3.
  - i moduli informativi relativi inseriti nei programmi di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori.
  - il contenuto relativo alla formazione e all'aggiornamento professionale dei medici di base.

**Art. 6***Rivenditori autorizzati*

1. Sono rivenditori autorizzati tutti gli esercizi commerciali con sede nel territorio dell'Emilia-Romagna che hanno dichiarato la propria disponibilità ad erogare, con onere a carico del servizio sanitario, i prodotti dietoterapeutici di cui all'articolo 4 e contestualmente accettato le modalità operative.

**Art. 7***Tavolo regionale Celiachia*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente Legge, la Giunta regionale istituisce il Tavolo regionale Celiachia.
2. Al Tavolo spetta la valutazione circa l'efficacia delle modalità operative di cui all'articolo 5 ed eventualmente propone modifiche e integrazioni.
3. Il Tavolo è composto dall'Assessore alla Sanità, dai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere o dai rispettivi delegati e dai rappresentanti delle associazioni di pazienti maggiormente rappresentative e attive sul territorio regionale.

**Art. 8***Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).